

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2087

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGGI, SERVELLO, PALOMBO e
PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997 (*)

—————

Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero
dei cittadini italiani residenti oltre confine

—————

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dà la possibilità di votare all'estero ai propri cittadini residenti fuori dei propri confini.

Il gruppo del MSI-destra nazionale, oggi AN, ha presentato sin dal 22 ottobre 1955 all'attenzione del Parlamento proposte di legge per fissare le norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero.

Si tratta della storia della nostra gente all'estero e delle prospettive, delle speranze e di tante delusioni, della grande opera compiuta dai nostri connazionali in ogni parte del mondo, portando ovunque progresso e civiltà; esaltati in ogni continente, ma purtroppo dimenticati dal Parlamento italiano quando non addirittura discriminati.

Erano stati anche cancellati dall'anagrafe e dalle liste elettorali, ma è stato possibile superare anche questa assurda e vergognosa situazione grazie ad una proposta di legge (allora presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale) a cui è seguita l'approvazione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante il titolo «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» che ha rimosso l'ultimo ostacolo formale, per giungere finalmente al voto all'estero.

Ma continuando a discutere fuori del Parlamento, in convegni, in seminari, e durante la Conferenza nazionale dell'emigrazione, siamo giunti a rivedere tutte le proposte, individuando tre concetti e posizioni di fondo:

1) è anacronistico che, mentre si decide la costruzione dell'Europa unita ed il diritto per tutti i cittadini europei di poter esprimere il voto, quello amministrativo e quello politico per il Parlamento europeo, ovunque ci si trovi, vi sia una barriera dell'Italia nei

confronti di milioni di italiani che si trovano oltre confine;

2) è indispensabile giungere al voto per corrispondenza, dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche. Resta questo un convincimento certo, che comunque non è una pregiudiziale;

3) per essere ancora più chiari, la proposta di legge non prevede più che i nostri elettori all'estero debbano votare per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro comuni di origine: in questo caso eserciterebbero sì l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; in tal modo la nostra emigrazione verrebbe disintegrata, in quanto i rappresentanti così eletti nel Parlamento non sarebbero rappresentanti specifici dei nostri connazionali residenti all'estero.

Le precedenti proposte presentate dal gruppo del MSI-destra nazionale non avevano questo obiettivo perchè, trovandoci contro pesanti ostilità (pensate che le nostre proposte sono rimaste insabbiate nel Parlamento per più di 39 anni!), dovevamo percorrere la strada apparentemente più «facile» di consentire l'esercizio del diritto di voto presso le nostre strutture diplomatiche.

Oggi i tempi sono cambiati: tutti dicono di voler favorire il voto all'estero e allora dobbiamo costituire «la circoscrizione estero» per avere deputati italiani direttamente eletti dai nostri connazionali.

È bene a questo punto aver presenti, sia pure in sintesi, le difficoltà del voto all'estero presso le nostre rappresentanze diplomatiche, per comprendere come l'unica soluzione sia quella del voto per corrispondenza.

Voto in loco. Vi è in primo luogo la soluzione della votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre rappresentanze all'estero da parte dello stesso elettore riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio del voto in Italia, il sistema suddetto è senz'altro il migliore, dato che il voto mantiene le sue caratteristiche fondamentali, restando personale, libero e segreto.

A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del Parlamento ma nessuna di esse, dopo aver affermato il principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo tipo di votazione fuori dei confini della patria.

In altre parole, sembra di poter dire che i proponenti avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà di rendere funzionale questo sistema di votazione da condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla capacità dell'Esecutivo di risolvere il rebus tecnico-organizzativo che comportava.

Voto presso i consolati. Per capire che si tratta di un problema dalle molte incognite, bastano le seguenti considerazioni: in località ad alta concentrazione di nostri connazionali - ad esempio in Argentina - dove, secondo i dati più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre 1.300.000 connazionali, di cui presumibilmente un milione elettori, il problema organizzativo diventa oltremodo difficoltoso. Visto che da noi, in patria, in ogni seggio sono mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e dell'ambasciata. Se consideriamo la necessità di istituire seggi in tutto

il mondo, presupponendo che su oltre cinque milioni di connazionali all'estero vi siano potenzialmente quattro milioni di elettori, dovremmo prevedere circa cinquemila seggi.

In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori. Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito stesso delle nostre collettività nei centri più grandi, ma diverrebbe insolubile là dove vi siano una decina di connazionali.

Ammettendo che si possa trovare una soluzione a questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale. Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti elettori risiedono lontano, in qualche caso molto lontano, dai seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro, nei grandi centri, migliaia di persone si affolleranno davanti alle sedi delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari.

A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si tratta di un problema di ordine pubblico di non scarsa rilevanza, tenendo inoltre presente che un simile sistema di votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri, che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal paese di origine un atto incompatibile con la loro sovranità, dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi nel riconoscere che queste sedi godono solo della «immunità» da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato dove si trovano e non di altro.

Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista.

Le schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di qualche organo in Italia?

Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale, presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a considerarlo inattuabile.

La vicenda elettorale dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) ha confermato, in varie situazioni caotiche, la carenza delle nostre strutture che rendono impossibile la partecipazione dei nostri connazionali al voto.

A tal proposito va considerata l'indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero nelle elezioni europee del 1994 per dimostrare, in via definitiva, la impossibilità di far votare i nostri connazionali presso le nostre sedi diplomatiche. È un risultato incredibile, che evidenzia gli errori nella compilazione dei certificati elettorali, la lontananza dai seggi, la debolezza e incapacità delle nostre strutture.

Voto per corrispondenza. Per riconoscere un reale diritto al voto l'alternativa, sia sotto il profilo tecnico che politico, è quella del voto per corrispondenza che fa salvi i principi della personalità, della segretezza e della libertà.

La difesa di questi principi è affidata in primo luogo alla maturità civica dell'elettore stesso e, in secondo luogo, alle garanzie che accompagnano la corrispondenza postale che va sempre considerata, con qualsiasi mezzo, anche quello aereo, come valigia diplomatica; non devono trascurarsi le norme circa la persecuzione penale dei reati di incetta di schede di votazione e di certificati elettorali.

Il voto per posta evita inconvenienti che deriverebbero dalla votazione *in loco*.

Gli uffici diplomatici e consolari, infatti, vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che an-

che attualmente svolgono al servizio dei connazionali all'estero.

Gli elettori inviano ai consolati le buste che contengono la scheda votata ed i nostri consolati hanno il compito, dopo averle registrate, di spedirle attraverso la valigia diplomatica a Roma; gli elettori fanno questo con piena conoscenza legale dei candidati e delle liste concorrenti senza allontanarsi dal loro domicilio o posto di lavoro.

Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi di ordine pubblico nei paesi dove il voto viene esercitato, che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni degli Stati esteri, è stata abbandonata l'impostazione da noi stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente presentate, nella convinzione che, se esiste una strada tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri connazionali all'estero, questa non può essere che quella del voto per corrispondenza.

È evidente che nessuno Stato straniero, come già accennato, può opporsi alla spedizione di plichi postali recanti i materiali per le votazioni o le schede votate.

Anche le spese da prevedere per la organizzazione del voto per corrispondenza sono certamente di gran lunga inferiori a quelle per la istituzione di seggi elettorali nei Paesi esteri.

Un altro problema sorto con riferimento ai principi costituzionali è quello relativo alle modalità di elezione e alla riserva di seggi previste per il Senato: abbiamo optato per la soluzione di prevedere una riserva di seggi destinata alla circoscrizione elettorale «estero», adeguandoci così al parere espresso dal Consiglio generale degli italiani all'estero. Si è obiettato che tale ipotesi sarebbe in contrasto con l'articolo 57 della Costituzione laddove questo stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Di fronte a tale obiezione, era possibile imboccare diverse strade. Noi siamo giunti alla

conclusione di mantenere distinta la circoscrizione «estero» da tutte le altre regioni.

Un altro problema riguardava il rapporto tra la riforma relativa all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e la riforma del sistema elettorale della Camera e del Senato: su tale questione si è giunti alla conclusione per cui la disciplina relativa all'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero è comunque compatibile con qualsivoglia sistema elettorale.

Il testo da noi proposto si basa sulle seguenti scelte di fondo.

Si individua una circoscrizione elettorale «estero» suddivisa in collegi cui sono attribuiti dieci senatori e venti deputati; si riconosce ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di poter votare senza rientrare nel territorio dello Stato e la possibilità, per gli elettori che nel giorno della votazione si trovino temporaneamente all'estero, di esercitare anche fuori del territorio dello Stato il voto; si riconosce il diritto di voto con riferimento alle elezioni politiche e alle votazioni referendarie, in quanto il mancato radicamento con le realtà locali sconsiglia di consentire l'esercizio del diritto di voto anche nelle elezioni amministrative; si prevede che il diritto di voto venga esercitato per corrispondenza, pur consentendo la possibilità, in determinate circostanze, di esercitare il voto anche presso gli uffici consolari; si stabilisce la costituzione di un ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero articolato in più uffici centrali circoscrizionali; si prevede infine la competenza della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

Passando ad illustrare il contenuto dell'articolato si fa presente che l'articolo 1 prevede il riconoscimento del diritto di esercitare il voto ai cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione dei propri rappresentanti alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica e per la partecipazione alle vota-

zioni per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione secondo le modalità indicate dalla legge.

L'articolo 2 fissa nel numero di venti i deputati eletti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo che i collegi che eleggono tali deputati siano costituiti secondo circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla legge. Il numero dei deputati per circoscrizione è fissato con decreto del Presidente della Repubblica. La quota dei deputati da eleggere da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, così come quella dei senatori da eleggersi tra quei cittadini, è stata fissata avendo riguardo al rapporto già oggi esistente tra deputati e senatori, da un lato, ed abitanti, dall'altro. Più precisamente per l'Italia il rapporto è oggi di un deputato ogni 91 mila abitanti circa e nell'ipotesi di venti deputati eletti nella circoscrizione «estero» quel rapporto sarebbe di un deputato ogni 95 mila residenti all'estero circa.

L'articolo 3 fissa nel numero di dieci i senatori eletti dai cittadini italiani residenti all'estero e stabilisce inoltre che, ai fini previsti dalla legge, la circoscrizione elettorale «estero» è equiparata ad una regione italiana.

L'articolo 4 prevede la costituzione presso la corte d'appello di Roma dell'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero, articolato in più uffici centrali circoscrizionali per l'estero.

L'articolo 5 dichiara applicabili, in quanto compatibili, per le candidature alla Camera dei deputati le disposizioni relative al procedimento elettorale preparatorio sul deposito del contrassegno e la presentazione delle candidature nonchè sull'esonero dalla raccolta delle firme. Per le candidature al Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 29 del 1948, e successive modificazioni, che a sua volta stabilisce che si osservino le norme di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 valevole per la Camera dei deputati. Vengono poi stabilite le

firme necessarie per la presentazione delle candidature sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica, il numero dei candidati previsto in ciascuna lista ed il divieto di accettazione della candidatura in più di tre collegi. Quanto al numero di firme richieste per la presentazione delle candidature, queste sono inferiori al numero di quelle richieste dalla legislazione vigente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Si può discutere del numero di firme richieste, ma è certo che una riduzione trova giustificazione nella circostanza che, essendo i cittadini italiani residenti all'estero spesso distribuiti su ampie aree geografiche, è certamente più ardua la raccolta delle firme.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane di dare avviso alle comunità italiane locali dell'avvenuta indizione delle elezioni e della possibilità di ritirare presso gli uffici stessi i documenti necessari per esercitare il diritto di voto.

L'articolo 7 prevede la possibilità del ricorso all'ufficio centrale nazionale avverso le decisioni di eliminazione di liste, di gruppi o di candidati e le disposizioni necessarie per la formazione delle liste.

L'articolo 8 stabilisce la competenza della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno per la formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero.

L'articolo 9 prevede che entro il diciottesimo giorno precedente la data delle elezioni la Direzione centrale per i servizi elettorali trasmetta al Ministero degli affari esteri un elenco degli elettori che votano per corrispondenza ed il materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto. Tre esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo stesso giorno, agli Uffici centrali circoscrizionali per l'estero e la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede, entro lo stesso giorno, a trasmettere al Ministero degli affari esteri, per cia-

scuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 10 disciplina la trasmissione dei plichi di cui all'articolo 9 agli uffici consolari competenti che ne curano la consegna personale agli aventi diritto.

L'articolo 11 disciplina le modalità con le quali viene esercitato per corrispondenza il diritto di voto. L'elettore residente all'estero dopo avere espresso il voto piega la scheda e la inserisce, insieme al certificato elettorale, nell'apposita busta che entro l'ottavo giorno antecedente il primo giorno di votazione, deve essere spedita a mezzo posta o consegnata direttamente al consolato competente. L'ufficio elettorale consolare inoltra i plichi pervenutigli agli uffici centrali circoscrizionali; i plichi, per essere sottoposti allo spoglio, devono pervenire non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

L'articolo 12 appare di notevole importanza nell'impianto complessivo del disegno di legge posto che riconosce all'elettore italiano residente all'estero il diritto di votare presso gli uffici consolari, con modalità tali da assicurare, ovviamente, la assoluta segretezza del voto.

Gli articoli 13 e 14 recano la disciplina delle operazioni preliminari allo scrutinio e dello scrutinio stesso.

L'articolo 15 prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni ora illustrate, nonchè di quelle di cui alle leggi n. 352 del 1970 e n. 199 del 1978, al procedimento referendario.

L'articolo 16 ammette al voto per corrispondenza anche gli elettori che nel giorno della votazione si trovino temporaneamente all'estero, purchè facciano pervenire, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, apposita domanda al Ministero dell'interno e al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

L'articolo 17 disciplina la possibilità per il cittadino italiano residente all'estero, rien-

trato in Italia, di poter esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste è iscritto.

L'articolo 18 affronta la questione della propaganda elettorale prevedendo che il Governo italiano assuma apposite intese con i governi dei singoli Stati esteri; sono altresì stabiliti i limiti delle affissioni nei locali del consolato.

Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono, anche attraverso modifiche del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la conseguente integrazione delle disposizioni penali a salvaguardia dell'intero procedimento elettorale.

L'articolo 22 prevede che il Governo emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento per disciplinare l'attuazione e l'integrazione della legge.

Questo regolamento assume particolare rilievo nell'ambito della nuova disciplina che si intende introdurre.

L'articolo 23, infine, affronta gli aspetti finanziari del provvedimento.

Ci si augura che con il presente disegno di legge si possa arrivare alla soluzione di questo problema che rappresenta un impegno qualificante non solo per il Parlamento, ma anche per la credibilità internazionale dell'Italia.

Cari colleghi, dobbiamo ora, con la nuova legislatura e ci si augura a larghissima maggioranza, approvare le leggi che gli italiani all'estero attendono da troppi anni e che sono indispensabili perchè, anche in Italia, vi sia una «democrazia compiuta» e non più, come è capitato per il passato, una perversa discriminazione nei confronti degli italiani d'oltre confine.

È un atto di giustizia, è un atto di riparazione, certamente di democrazia, che riconosce alle nostre comunità e a questa «rete italiana nel mondo» la grande potenzialità di internazionalizzazione che avrà grande rilievo nei rapporti internazionali e anche nella nostra politica estera.

Sta sempre scritto davanti a noi che «Nel mondo, là dove vi è anche un solo italiano, vi è un Tricolore della Patria».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori eleggono i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e partecipano alle votazioni per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, secondo le modalità fissate dalla presente legge.

2. Per esercitare il diritto di voto i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti nelle liste elettorali, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nella legge 7 febbraio 1979, n. 40, e in osservanza ed applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Art. 2.

1. Venti deputati sono eletti dai cittadini italiani residenti all'estero. I collegi che eleggono i deputati rappresentanti gli italiani all'estero sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi è assegnato proporzionalmente il numero dei deputati per ogni circoscrizione di cui al comma 1, sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe centrale degli italiani residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Dieci senatori sono eletti dai cittadini italiani residenti all'estero. Ai fini previsti dalla presente legge la circoscrizione elettorale «estero» è equiparata ad una regione italiana.

2. La suddivisione in collegi uninominali della circoscrizione elettorale «estero» è stabilita proporzionalmente, in base al numero dei cittadini stabilmente residenti all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale istituita presso il Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero.

Art. 4.

1. Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere è costituito, presso la corte d'appello di Roma, l'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.

2. L'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si articola in più uffici centrali circoscrizionali per l'estero che possono essere istituiti, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 22, presso le corti d'appello e composti secondo quanto previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Presso ogni ufficio centrale circoscrizionale per l'estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti nelle singole circoscrizioni estere.

Art. 5.

1. Per le candidature alla Camera dei deputati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

2. Per le candidature al Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni.

3. Il deposito delle candidature di cui ai commi 1 e 2 può essere effettuato anche tramite gli uffici consolari e le ambasciate territorialmente competenti, che provvedono a trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno.

4. Le candidature sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica devono essere sottoscritte:

a) da almeno 100 e non più di 150 elettori residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 50.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

b) da almeno 175 e non più di 250 elettori residenti in Paesi compresi nei collegi con meno di 100.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

c) da almeno 350 e non più di 500 elettori residenti in Paesi compresi nei collegi con più di 100.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la Camera dei deputati ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore del numero dei candidati da eleggere nel collegio e non maggiore del doppio del numero stesso.

7. Per il Senato la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.

8. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature, anche se relative alla stessa persona, non inferiore a tre e non superiore al numero dei senatori assegnati alla circoscrizione «estero».

9. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato.

Art. 6.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane danno avviso alle comunità italiane del luogo, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 22, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e della possibilità di ritirare presso gli uffici stessi i documenti necessari per esercitare il diritto di voto.

Art. 7.

1. Contro le decisioni di eliminazione di liste, di gruppi o di candidati, adottate dagli uffici centrali circoscrizionali per l'estero o dall'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i delegati di lista possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del suddetto testo unico.

2. Non appena accertata la validità delle liste o dei gruppi di candidati, gli uffici cen-

trali circoscrizionali per l'estero e l'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero compiono, rispettivamente, le operazioni previste dall'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, e dall'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, e trasmettono immediatamente al Ministero dell'interno le liste definitive ed i gruppi di candidati al Senato ammessi, con i relativi contrassegni per gli adempimenti di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 8.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero desumendo i relativi dati dall'anagrafe centrale degli italiani residenti all'estero.

Art. 9.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7, entro il diciottesimo giorno precedente la data delle elezioni trasmette al Ministero degli affari esteri un elenco degli elettori che votano per corrispondenza, diviso per circoscrizione.

2. Tre esemplari dell'elenco sono trasmessi, entro lo stesso giorno, agli uffici centrali circoscrizionali per l'estero.

3. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede altresì, entro lo stesso giorno, a trasmettere al Ministero degli affari esteri, per ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso contenente il ma-

teriale necessario per l'esercizio del diritto di voto, indicato dal regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 10.

1. Il Ministero degli affari esteri, ricevuti i plichi di cui all'articolo 9, li trasmette immediatamente, unitamente all'elenco degli elettori residenti nei rispettivi Paesi, agli uffici consolari competenti che curano la consegna personale dei plichi agli aventi diritto.

2. Il diciassettesimo giorno precedente la data delle elezioni il console costituisce l'ufficio elettorale consolare, da lui presieduto e composto da non meno di cinque e da non più di dieci elettori italiani residenti nel Paese, da lui nominati, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 11, sulla base di una lista proposta dal Comitato dell'emigrazione italiana.

Art. 11.

1. L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui all'articolo 9, dopo avere espresso il voto piega la scheda e la inserisce, insieme al certificato elettorale, nell'apposita busta che, entro l'ottavo giorno antecedente il primo giorno di votazione, deve essere spedita al mezzo posta o consegnata direttamente al consolato in indirizzo, che ne rilascia ricevuta.

2. L'ufficio elettorale consolare di cui all'articolo 10 inoltra i plichi pervenutigli agli uffici centrali circoscrizionali per l'estero indicati sul retro dei plichi stessi.

3. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio, devono pervenire non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

Art. 12.

1. Gli elettori italiani residenti all'estero che non siano compresi nell'elenco di cui all'articolo 10 ovvero che, pur essendo compresi in tale elenco, non abbiano ricevuto il plico di cui all'articolo 9, possono, dal diciassettesimo al quarto giorno precedente la data delle elezioni, richiedere al consolato di essere ammessi al voto.

2. L'ufficio consolare, dopo avere verificato presso il comune nella cui anagrafe l'elettore afferma di essere iscritto che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto, gli consegna il plico di cui all'articolo 9, previamente compilato ad opera dell'ufficio consolare stesso.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esprimere il proprio voto presso gli stessi uffici consolari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Analoga facoltà è assicurata anche agli elettori cui il plico con i documenti elettorali sia stato consegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Art. 13.

1. Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti dei seggi elettorali istituiti a norma dell'articolo 4, comma 3, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune capoluogo del collegio il plico sigillato contenente il bollo del seggio e le urne destinate a contenere le schede votate. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

2. A ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale per l'estero provvede a fare consegnare:

a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati al seggio;

b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dai predetti elettori con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

3. Il presidente apre il plico di cui alla lettera *b)* del comma 2 e, dopo avere controllato il numero delle buste in esso contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata e, apposti sulla stessa il bollo del seggio nonchè la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

4. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente. Di volta in volta che le schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna della lista di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nel caso in cui nel plico manchi il certificato elettorale o questo non sia intestato all'elettore che risulta avere spedito il plico, le schede in esso contenute vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono inserite nella busta originale di spedizione insieme al certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

6. Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto di esprimere il voto per tale elezione, la scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene

presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non votante per l'elezione della quale manca la scheda.

Art. 14.

1. Per le operazioni di competenza degli uffici centrali circoscrizionali per l'estero si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 78, 79, 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e quelle di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

2. Il complesso delle circoscrizioni estere e dei collegi uninominali di cui alla tabella A allegata alla presente legge formano il collegio unico per gli elettori all'estero ai fini del riparto dei seggi non attribuiti nelle suddette circoscrizioni e collegi.

3. Per le operazioni di competenza dell'ufficio del collegio unico per gli elettori all'estero si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84 e 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e quelle di cui agli articoli 20 e 21 della citata legge n. 29 del 1948.

Art. 15.

1. Al procedimento referendario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti nonché quelle di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 22 maggio 1978, n. 199.

Art. 16.

1. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovino temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per corrispondenza sia per le elezioni della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica che per le consultazioni referendarie, purchè facciano pervenire, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, apposita domanda al Ministero dell'interno e al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

2. Ricevuta la domanda di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede, entro il diciottesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare agli elettori di cui al comma 1 un plico chiuso contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto.

3. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'interno provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

Art. 17.

1. I cittadini italiani residenti all'estero che rientrano in Italia possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il giorno antecedente quello della votazione, essi devono comunicare al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti che intendono votare nel comune stesso.

3. Agli elettori di cui al comma 1 viene rilasciato apposito duplicato del certificato elettorale, nel quale viene dato atto della comunicazione di cui al comma 2.

4. Ove pervengano all'ufficio centrale circoscrizionale per l'estero plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi 1, 2 e 3, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante incenerimento.

Art. 18.

1. Per la propaganda elettorale il Governo italiano assumerà apposite intese con i Governi dei singoli Stati esteri.

2. È consentita unicamente l'affissione nei locali del consolato di un manifesto o programma firmato dai presentatori di ogni lista elettorale nonchè la distribuzione di materiale elettorale, che consentano agli elettori una sintetica conoscenza degli impegni che ogni gruppo di candidati intende assumere sul piano politico e degli obiettivi che verranno perseguiti.

Art. 19.

1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonchè chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 1.500.000 a lire 2.500.000.»;

b) l'ottavo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000.».

Art. 20.

1. Chiunque prenda cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui all'articolo 9 a lui non diretti ovvero li sottragga o distrugga al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugga o sopprima, li dirotti dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattenga e ne ritardi l'inoltro, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 21.

1. Il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è punito secondo la legge italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, non si applicano al cittadino per la parte relativa alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 22.

1. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare l'attuazione e l'integrazione della presente legge.

Art. 23.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

